

# COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA

Provincia di Cosenza

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con delibera C.C. n. 8 del 14.05.2012

# COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA

(Provincia di Cosenza)

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.8 DEL 14.05.2012

### **ART. 1**

#### **Principi Generali**

1) Con il presente regolamento il Comune disciplina l'uso degli impianti sportivi comunali e tende alla realizzazione delle seguenti finalità che considera di rilevante interesse pubblico:

a) sviluppare ed incrementare la pratica sportiva e ricreativa, nell'ottica di una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva, attraverso la piena collaborazione delle associazioni sportive operanti sul territorio.

b) dare piena attuazione all'articolo 8 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;

c) realizzare una gestione di servizi sociali con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi, al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero, ossia una gestione che può definirsi "partecipata", nello spirito dello Statuto comunale;

d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;

e) ottenere una conduzione economica degli impianti

### **ART. 2**

#### **Impianti comunali**

1. Gli impianti sportivi comunali attualmente in uso sono i seguenti:

- IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE CARCARE
- PALAZZETTO DELO SPORT – C/DA SANTA LUCIA
- CAMPO SPORTIVO – VIALE OLIMPICO
- PALESTRE SCOLASTICHE

### **ART. 3**

#### **Modalità di gestione**

- Il Comune può gestire direttamente i propri impianti sportivi.
- Nel caso in cui non ritenga di provvedere direttamente alla gestione, può affidare la stessa tramite procedura ad evidenza pubblica alle associazioni di seguito enunciate:

Società e/o Associazioni Sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali. In tal caso può essere predisposta una procedura ad evidenza pubblica per ciascuno degli impianti indicati al precedente articolo 2.

Qualora l'affidamento in gestione ai soggetti indicati al precedente comma 1 abbia dato esito negativo l'Amministrazione Comunale può valutare di affidare la gestione di uno o più dei propri impianti anche a soggetti diversi da quelli indicati.

*Le palestre scolastiche sono regolamentate dalla normativa relativa all'utilizzo delle attrezzature scolastiche e dai criteri fissati dal Consiglio di Istituto competente nonché da apposito regolamento da adottare con separato atto dal consiglio comunale.*

#### **ART. 4**

##### **Modalità di affidamento a terzi**

1. L'affidamento in concessione degli impianti sportivi avviene a seguito dell'emanazione di apposito bando pubblico e mediante la formazione di una graduatoria fra i richiedenti con attribuzione dei seguenti punteggi:

- Società che effettua la disciplina prevista per l'impianto - **punti 10**
- Società che opera prevalentemente nel territorio dove è ubicato l'impianto - **punti 10**
- Società con sede nel Comune di Roggiano Gravina - **punti 10**
- Società con sede fuori del Comune ma in Provincia di Cosenza - **punti 3**
- Società con sede fuori Provincia ma in Regione Calabria - **punti 2**
- Società con sede fuori Regione Calabria - **punti 1**
- Società con Centri di avviamento allo sport giovanile - **punti 5**
- Società con tesserati fino a 50 unità - **punti 0,3**
- Società con numero di tesserati da 51/ 80 - **punti 0,5**
- Società con numero di tesserati da 81/100 - **punti 0,8**
- Società con oltre 100 tesserati - **punti 1**
- Anzianità Societaria per anno - **punti 0,05** ( fino ad un massimo di 5 punti)
- Società affiliata ad una federazione sportiva nazionale - **punti 5**
- Società affiliata solo ad ente di promozione sportiva (non cumulabile col precedente punteggio) - **punti 3**
- Discipline sportive associate e federazioni nazionali - **punti 2**
- Società con insegnanti ISEF e/o con istruttori federali abilitati - **punti 2**

2. I dati richiesti dovranno essere afferenti all'anno sportivo precedente il bando gara.

Nel caso di società costituite nell'anno in cui viene effettuata la gara non si assegna alcun punteggio.

3. Una volta pervenute le domande da parte delle associazioni interessate, il competente responsabile del servizio, con proprio atto, assegna per ciascun impianto la gestione all'associazione con i maggiori requisiti e successivamente provvede alla stipula di una specifica convenzione i cui contenuti obbligatori sono enunciati agli articoli seguenti.

#### **ART. 5**

##### **Patrimonio concesso**

1. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata,

2. L'affidamento comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo; gli interventi sugli impianti tecnologici riportati nel successivo art 6

## **ART. 6**

### **Durata della convenzione e oneri a carico del concessionario**

1. La convenzione ha una durata massima di sessanta (60) mesi e non è rinnovabile.

- Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

2. La convenzione deve prevedere i seguenti oneri a carico dell'associazione aggiudicataria:

- impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo/formativi comunali realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione Comunale insieme alle associazioni ed enti interessati;
- custodia impianti, ivi comprese le aree esterne,

## **ART. 7**

### **Obblighi a carico dell'affidatario**

- Custodire la proprietà comunale a lui affidata impedendo manomissioni, esportazioni o danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie;
- Provvedere alle spese necessarie per il personale addetto alla vigilanza, pulizia, funzionamento e custodia degli impianti, sollevando il comune da ogni responsabilità;
- Provvedere al pagamento delle fatture relative all'utenza Enel.
- Vigilare attraverso il proprio incaricato a tutte le esercitazioni, giochi e manifestazioni in qualsiasi momento, allo scopo di impedire danni di ogni sorta, e quando questi avvengano informarne immediatamente l'ufficio tecnico comunale;
- Le spese di manutenzione ordinaria degli impianti, dei locali annessi e dell'intera struttura;
- Il servizio di custodia vigilanza e manutenzione, comprese l'apertura e la chiusura degli impianti polifunzionale. Il servizio di vigilanza e custodia comporta l'assunzione degli oneri e responsabilità di legge sia nei confronti del comune che di qualsiasi altro soggetto.

### **S'intende manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti:**

- La pulizia del terreno in genere, rami e delle immondizie cadute sul terreno di gioco e sulle aree ad esse attinenti, sulle strade di accesso ai campi e sulle aree esterne alla recinzione dei campi destinati al parcheggio temporaneo durante le partite, nonché sull'area immediatamente adiacente alle stesse;

## **Una volta a settimana**

- Manutenzione ordinaria e pulizia delle caditoie, chiusini, pozzetti di ispezione, della fognatura bianca e nera e delle tubazioni esterne di raccolta e smaltimento dell'acqua piovana: secondo necessità;
- Controllo e manutenzione ordinaria dell'impianto idropotabile, le tubature, l'impianto centrale di controllo e di comando. Interventi rientranti nella manutenzione ordinaria e per la riparazione o la sostituzione di parti danneggiate in modo da rendere l'impianto funzionante: secondo necessità;
- Controllo di immediata segnalazione all'Amministrazione Comunale di eventuali anomalie dell'impianto elettrico e del relativo quadro di comando, dell'impianto del gas metano, dell'impianto di riscaldamento e delle relative caldaie, nonché della produzione di acqua calda: verifica da eseguirsi ogni giorno in mattinata, segnalando immediatamente per iscritto all'Amministrazione Comunale eventuali anomalie riscontrate con indicazione degli utilizzatori che hanno usufruito della struttura immediatamente prima del verificarsi degli eventi, compresa l'individuazione e l'isolamento della zona soggetto a danno al fine di precludere l'accesso agli utenti;
- Taglio siepi e rifacimento erbetta;
- Manutenzione ordinaria delle panchine e di tutte le attrezzature sportive, compresa la ripassatura con colore delle parti scrostate o danneggiate: secondo necessità;
- Messa a disposizione degli spogliatoi e dei relativi in perfetta efficienza;
- Tinteggiatura campi da gioco, se necessario;
- Riparazione apparecchi sanitari e rubinetteria;
- Riparazione di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni in conseguenza dell'uso;
- Verniciatura periodica delle opere in ferro presenti;
- Mantenimento del pavimento di gioco;

Con la convenzione di gestione può essere approvato un programma di manutenzioni straordinarie e migliorative, anche realizzato direttamente dall'affidatario, con oneri a proprio carico.

L'affidatario può proporre all'Amministrazione Comunale di provvedere direttamente alla costruzione di nuove opere, nonché alla realizzazione delle opere di manutenzione e/o di miglioramento.

In tal caso l'Amministrazione si riserva, valutata l'offerta, di concedere a tal fine un contributo per le spese.

## **ART. 8**

### **Oneri a carico del Comune**

1. Sono oneri a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell'impianto con le

modalità enunciate al comma successivo, che provvederà al reintegro degli arredi e delle attrezzature, alla messa a norma degli impianti e alla loro agibilità, qualora si dovesse provvedere a ciò per cause diverse da quelle già indicate al precedente articolo 7.

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria a carico del Comune sono i seguenti:

- riparazioni di danni causati da fenomeni atmosferici comunque non dovuti a provate responsabilità del comodatario o di terzi dal medesimo autorizzati ad usufruire dell'impianto, messa a norma in conformità a nuove disposizioni legislative, nuovi impianti elettrici e manutenzione dei proiettori e le altre strutture collocate ad altezze tali da richiedere l'intervento con attrezzature particolari.
- sostituzione di bollitori, radiatori, addolcitori e caldaie in quanto non più riparabili, riparazioni a tubazioni incassate nei muri o nei pavimenti, realizzazione di nuovi impianti, manutenzione periodica dei bollitori, addolcitori, caldaie, centrali termiche, ecc.,
- rifacimento porte, finestre, cancelli e serramenti in genere, purché il danno non sia causato dal Gestore o da terzi dal medesimo autorizzati ad usufruire dell'impianto.
- interventi sulla struttura portante (muratura, strutture metalliche e/o in legno), copertura tetti ed impermeabilizzazione, imbiancatura esterna nel caso in cui si richiedano attrezzature particolari, rifacimento completo di recinzioni, cancelli, infissi, pavimentazioni, piastrellature, campi di gioco, purché il danno non sia da attribuirsi ad incuria del comodatario o di terzi da lui autorizzati ad usufruire dell'impianto.
- rinnovo periodico dovuto al normale deterioramento d'uso: in qualsiasi altro caso il rinnovo sarà addebitato al comodatario.
- rifacimento totale dei campi o delle aree a verde dei suddetti impianti sportivi. Manutenzione periodica delle aree a verde circostanti gli impianti.

## **ART. 9**

### **Responsabilità del gestore - Garanzie**

1. Il gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.
2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
3. Il gestore solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
4. Il gestore dovrà consentire in ogni momento l'accesso alle strutture per controlli e verifiche, agli amministratori comunali e personale responsabile della gestione del servizio di che trattasi o altro personale dell'ente appositamente incaricato.

5. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il gestore è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative.

## **ART. 10**

### **Tariffe e quote per l'utilizzo degli impianti**

1. L'Associazione affidataria della gestione dell'impianto percepirà direttamente dalle società e altri soggetti, che usufruiranno dell'impianto, le quote orarie o forfettarie, e le cauzioni che saranno determinate prima di ogni stagione agonistica dalla Giunta Comunale, sentito il parere dell'Associazione.

2. E' in ogni caso fatto divieto all'Associazione di percepire a qualsiasi titolo da altre società e/o da privati somme che non siano state preventivamente deliberate dal Comune.

## **ART. 11**

### **Organizzazione delle attività**

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive, ricreative culturali e collaterali salve espresse esclusioni.

2. Per ogni singola attività il gestore ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.

3. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

4. L'organizzazione delle attività ammesse compete al gestore e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

5. Il gestore si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione comunali, alla elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio-ambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.

6. L'affidatario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

## **ART. 12**

### **Gestione delle strutture accessorie agli impianti sportivi**

1. Nel caso in cui l'impianto sportivo sia dotato di strutture accessorie abilitate e destinate all'attività di somministrazione di alimenti e bevande L'Amministrazione Comunale può autorizzarne l'erogazione fatti salvi il possesso dei requisiti di legge per la predetta attività. In tal caso i rapporti saranno regolati da apposito atto, all'uopo predisposto dal

responsabile del servizio nell'ambito della procedura di gara per l'affidamento della gestione dell'intera struttura.

## **ART. 13**

### **Diritti del Comune**

1. Il Comune si riserva inoltre sulla convenzione:

- di effettuare controlli e verifiche senza che gli possa essere frapposto dal concessionario alcun ostacolo.
- di far utilizzare l'impianto a tutte le associazioni che ne facciano richiesta.
- di utilizzare gratuitamente gli impianti per manifestazioni sportive, culturali, turistiche o ricreative, promosse dal Comune stesso, dandone comunicazione preventiva all'Associazione almeno dieci giorni prima del loro svolgimento.

2. E' inoltre facoltà del Comune usufruire dell'impianto in modo gratuito per le attività delle Scuole, negli archi orari che saranno annualmente definiti.

3. Anche in questi casi il personale di custodia e di pulizia sarà messo a disposizione dall'Associazione, in forma gratuita, e la stessa provvederà in ogni caso alla pulizia dell'impianto.

4. Al momento dell'utilizzazione da parte del Comune e/o delle scuole, gli impianti dovranno essere in perfette condizioni di pulizia e di efficienza.

5. Per le altre manifestazioni patrocinate dal Comune ma non organizzate direttamente dallo stesso l'impianto sarà comunque ceduto in forma gratuita mentre i costi relativi al personale di custodia e pulizia saranno rimborsati da parte dell'associazione organizzatrice al concessionario dell'impianto, nella misura forfettaria che sarà stabilita con atto di giunta di cui all'art. 10.

6. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di utilizzare gli impianti, qualora sia possibile per attività di carattere non espressamente sportivo.

7. In tutti i casi di utilizzazione degli impianti da parte del Comune, delle scuole e /o di terzi per manifestazioni sono espressamente fatte salve le esigenze agonistiche ufficiali del Concessionario.

## **ART. 14**

### **Pubblicità negli impianti**

1. Il Gestore è autorizzato ad effettuare e a far effettuare dalle società sportive e utenti diversi pubblicità commerciale visiva e sonora osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti, nonché il pagamento dell'imposta di pubbliche affissioni presso il competente servizio del Comune.

2. L'installazione di strutture, impianti e di tutti gli altri mezzi pubblicitari per l'esposizione dei marchi sia in forma mobile che in forma fissa, è subordinata ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

3. L'Associazione, o l'eventuale terzo interessato, è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.



4. Sono inoltre a carico dei soggetti interessati le spese per la produzione dei sistemi pubblicitari e per il ripristino dell'impianto e delle attrezzature allo stato precedente l'esposizione (marchi, dipinti, insegne murate, montaggio struttura ecc.).

5. Alla scadenza di ciascuna convenzione non dovranno gravare sull'impianto accordi di esposizioni dei marchi a nessun titolo.

6. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di oscurare qualsiasi tipo di pubblicità presente negli impianti durante le iniziative direttamente condotte ed autorizzate, al fine dell'utilizzo di tali spazi per le necessità del caso; resta inteso che il Comune o il terzo autorizzato provvederà al ripristino delle esposizioni precedenti, al termine dell'iniziativa.

## **ART. 15**

### **Utilizzo degli impianti sportivi**

1. La convenzione determinerà i giorni e le ore nei quali gli impianti sportivi sono messi a disposizione a titolo gratuito per scuole e/o attività sociali, culturali, celebrative, organizzate dall'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con associazioni di volontariato, nonché le modalità di accesso agli impianti così come previsto dal citato Regolamento.

2. Il calendario e l'orario devono inoltre essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.

3. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal gestore.

4. I luoghi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni dell'affidatario (aree verdi, area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e in particolare il regolamento di polizia urbana.

## **Art. 16**

### **Norme transitorie**

1. Limitatamente al primo anno di applicazione del presente regolamento la pubblicazione dell'avviso deve essere effettuata ad esecutività del regolamento stesso.